

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO DI VICINATO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita ai sensi della normativa in tema di Enti del Terzo Settore – Organizzazione di Volontariato (D.Lgs. 117/17) un'associazione denominata: Associazione Nazionale Controllo Di Vicinato (ANCDV) – E.T.S. (Ente di Terzo Settore) – O.D.V. (Organizzazione di Volontariato), operante senza fini di lucro, con sede legale in Roma.
2. L'eventuale trasferimento della sede legale potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non sia trasferita fuori dal Comune di Roma.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge lo scopo di sviluppare azioni concrete finalizzate alla coesione e alla sicurezza delle comunità e pertanto, nel suo ambito di operatività, ANCDV:
 - a) è una libera associazione tra cittadini;
 - b) è autonoma ed apartitica;
 - c) non persegue fini di lucro;
 - d) opera sul piano del volontariato, senza distinzioni ideologiche, confessionali o etniche;
 - e) ha durata indeterminata;
 - f) adotta il logo allegato al presente atto, sotto la lettera "A";
 - g) può istituire sedi secondarie locali, in Italia ed all'estero, anche presso altri enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno che il primo Consiglio Direttivo redigerà e che potrà sempre essere modificato dal Consiglio in carica senza che ciò comporti modifica del presente statuto.
2. L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, tra le altre cose, si propone di svolgere le seguenti attività solidaristiche:
- a) L'Associazione è apolitica e apartitica, laica e non persegue scopi politici. Essa si ispira anche agli scopi e ai criteri organizzativi dell'EUNWA (European Neighbourhood Watch Association), alla quale si affilierà come suo membro;
 - b) Sostiene e sviluppa ogni azione concretamente finalizzata alla coesione sociale, all'inclusione e alla sicurezza delle comunità, nonché tutte le iniziative utili e necessarie per la ricerca di soluzioni alle problematiche inerenti la sicurezza reale e percepita, attraverso il sostegno e la diffusione di politiche di sicurezza partecipata, per la tutela ed il miglioramento della qualità della vita dei residenti, la salvaguardia della sicurezza pubblica finalizzata ad un suo miglioramento ed, in genere, di tutto ciò che concerne il pubblico interesse a vivere in comunità sicure e coese;
 - c) Sostiene e sviluppa iniziative volte a promuovere migliori condizioni di libertà e sicurezza, reali e percepite, per tutte le persone presenti sul territorio nazionale;
 - d) L'Associazione sostiene le richieste dei cittadini intervenendo presso gli enti della Pubblica Amministrazione e gli organismi gestori dei servizi, per sviluppare e migliorare le condizioni di vita sotto il profilo sociale e territoriale. Inoltre sostiene le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di sicurezza partecipata e sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed extra-urbana e promuove iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato (anche a livello culturale) di sicurezza delle città e del territorio fondato

sull'integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione, il c.d. "vicinato", e le pratiche di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà, illiceità e disordine urbano diffuso;

- e) L'Associazione favorisce le strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione e riduzione del danno, l'attenzione alle vittime dei reati, l'educazione alla convivenza, la valorizzazione del principio di legalità e dello Stato di diritto, attraverso il recupero della coesione sociale, il senso civico, l'eliminazione delle vulnerabilità ambientali e comportamentali che favoriscono il verificarsi dei reati predatori, migliorando i rapporti con le Forze dell'Ordine anche attraverso segnalazioni qualificate e/o progetti di riqualificazione di beni comuni;
- f) Essa incentiva la progettazione e lo sviluppo di azioni volte alla costituzione dei gruppi di controllo di vicinato tra cittadini, e l'espansione di quelli esistenti, assicurandone il coordinamento e il sostegno formativo ed informativo;
- g) Favorisce e sostiene la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con altre realtà associative presenti sul territorio, per la risoluzione di problemi di comune interesse, attinenti alle finalità perseguite dall'associazione stessa;
- h) L'Associazione cura l'informazione ai cittadini con particolare riguardo alle iniziative da essa intraprese, anche attraverso l'organizzazione di incontri aperti al pubblico, convegni, manifestazioni e simili;
- i) Essa, negli ambiti inerenti al suo oggetto, diffonde e sostiene l'educazione e la formazione al civismo, alla legalità, alla solidarietà sociale ed alla partecipazione attiva alla vita comunitaria nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, mediante la proposta di appositi moduli didattici e/o attraverso corsi specifici, assemblee, riunioni o incontri con studenti e docenti;
- j) L'Associazione non istituisce alcuna forma di pattugliamento organizzato del territorio, non si sostituisce alle Forze dell'Ordine e persegue fini di solidarietà ed inclusione sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente statuto;
- k) Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. L'Associazione potrà, inoltre, nell'ambito dei propri fini istituzionali, proporre o partecipare a procedure di gara e concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici in base alle normative tutte (nazionali ed europee) vigenti;
- l) Organizzazione di eventi volti alla sensibilizzazione sulla problematica relativa alla violenza di genere ed all'educazione al rispetto del prossimo;
- m) Essa svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
5. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
6. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, nonché ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale con l'organizzazione, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3

Risorse economiche

1. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quota associativa e contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Ai soci potrà essere riconosciuto il mero rimborso delle spese sostenute per determinate attività associative, previa esibizione di documentazione attestante tali spese o comunque agilmente riconducibile all'attività per la quale si chiede il rimborso.
4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti i soci assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne avrà all'ordine del giorno la sua approvazione.

Art. 4

Membrî dell'Associazione

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che aderiscano successivamente e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o l'esclusione.

Art. 5

Composizione

1. L'Associazione è formata da persone fisiche, maggiorenni, che facciano domanda di adesione.
2. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti coloro i quali siano in possesso dei diritti civili e non abbiano riportato condanne per reati non colposi passate in giudicato, non siano sottoposti a misure di sicurezza detentive, misure di prevenzione o libertà vigilata, non siano interdetti dai pubblici uffici o non si trovino in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti e/o dai regolamenti associativi. A tal fine, quindi, all'atto di richiesta d'iscrizione chi intenda aderire all'associazione dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, di godere dei diritti civili, di non aver riportato condanne penali definitive per reati non colposi e di non avere carichi penali pendenti. Aderendo ad ANCDV i soci accettano ed approvano l'Atto Costitutivo, il presente Statuto, il Codice Etico e gli eventuali Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettarli in ogni loro parte. Il Codice Etico è un documento fondamentale dell'associazione, la cui osservazione determina il corretto comportamento dei soci anche e soprattutto al fine di prevenire azioni che possano determinare responsabilità penale, civile o amministrativa di ANCDV, a causa di azioni poste in essere dai suoi soci o dal suo organo dirigente.
3. Nell'ambito dell'Associazione si distinguono le seguenti categorie di Soci:
 - a) Soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l'associazione e fanno parte, di diritto, del primo Consiglio Direttivo (di seguito anche "Consiglio").
 - b) Soci ordinari: sono coloro che, previo parere positivo del Consiglio, aderiscono alle finalità dell'Associazione in data successiva alla sua costituzione. Essi contribuiscono attivamente e/o economicamente alle attività organizzate dall'associazione, alla sua promozione fra i cittadini ed al buon funzionamento della stessa, anche attraverso l'assunzione di incarichi organizzativi interni per i quali siano autorizzati a spendere il nome di ANCDV con soggetti terzi o comunque all'esterno della medesima. Essi possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo con elezione da parte dell'"Assemblea generale dei soci", sulla base di un'unica lista di candidati stilata dal Consiglio in carica, ricevute le spontanee candidature dei soci, con le modalità indicate nel Regolamento Interno. Essi sono tenuti al versamento della quota sociale entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, pena l'esclusione dall'associazione. L'importo della quota sociale sarà determinato dal primo Consiglio Direttivo e sarà dal medesimo sempre modificabile senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi a quanto sancito nell'Atto Costitutivo, nel presente Statuto, nel Codice Etico e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

3. L'eventuale reiezione di domande deve essere sempre motivata. A titolo meramente esemplificativo, casi di reiezione possono essere:

- a) perdita dei diritti civili;
- b) condanna penale per reati non colposi, passata in giudicato;
- c) interdizione dai pubblici uffici;
- d) esser sottoposti a misure di sicurezza detentive, Misure di prevenzione o libertà vigilata;
- e) trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti e/o dai regolamenti associativi.

4. Sull'eventuale reiezione della domanda l'aspirante socio ha facoltà di fare ricorso all'arbitro amichevole compositore di cui all'art. 16 del presente statuto, con le modalità previste dal Regolamento Interno.

5. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per esclusione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esclusione può avvenire:
 - i. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ii. per ripetute violazioni degli obblighi statutari, del codice etico e/o dei regolamenti interni;
 - iii. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
 - iv. per mancato versamento della quota associativa;
 - v. per comportamenti e/o fatti gravi, come previsto dal Regolamento Interno.

5.1. Il **recesso** da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro dei soci ed ha efficacia dal momento della sua annotazione.

5.2. Come da Regolamento Interno, l'**esclusione** del socio può essere preceduta da sospensione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo; l'eventuale delibera di sospensione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o PEC. Egli potrà chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo ed, in ogni caso, dovrà essere convocato dal medesimo al fine di concedergli il diritto di difesa e per procedere alla disamina degli addebiti, con facoltà di contraddittorio. In ogni caso, il socio può sempre presentare memorie e controdeduzioni al Consiglio Direttivo. Il socio interessato dal provvedimento si intende comunque sospeso da ogni attività associativa, con effetto immediato. L'esclusione diventa irrevocabile a seguito della delibera del Consiglio Direttivo.

5.2.2. Nel caso in cui il socio abbia rilasciato false dichiarazioni all'atto d'iscrizione, abbia provocato grave danno all'immagine e/o al buon nome di ANCDV, pubblicamente e/o a mezzo stampa o attraverso i media (anche mediante l'utilizzo di social network), il Consiglio Direttivo procederà senza indugio alla sua sospensione, con contestuale contestazione dei

fatti per i quali è sospeso e comunicazione della gravità di tali comportamenti che ne determinano l'esclusione da ANCDV, fatto salvo il diritto di difesa.

5.3. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 Sanzioni

1. Le sanzioni comminabili sono:
 - il richiamo;
 - la sospensione, che non potrà essere superiore a sei mesi;
 - l'esclusione, come previsto dall'art. 6, comma 5.2.2 del presente Statuto.
2. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si seguirà la procedura prevista nell'art. 6, comma 5.2, del presente Statuto.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) accedere alle cariche associative;
 - d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. La relativa richiesta dovrà essere presentata mediante formale richiesta di accesso agli atti, via raccomandata o PEC, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
2. Tutti i soci sono obbligati a:
 - a) osservare quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai Regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi;
 - b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
 - e) mantenere un comportamento rispettoso verso ogni altro socio. In caso di violazione – come, ad esempio: offese, minacce o diffamazione di altri soci, nonché dell'associazione – il Consiglio Direttivo adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuni. Sono provvedimenti del Consiglio Direttivo:
 - i. **il richiamo.** Esso può essere verbale o scritto. Si considera richiamo scritto ogni sorta di ammonimento contro comportamenti irrispettosi della dignità altrui o comunque ritenuti rimproverabili e non tipici del buon padre di famiglia, che sia comunicato con mezzi di scrittura quali lettere, e-mail di cui vi sia prova della ricezione, messaggi istantanei o sms di cui vi sia prova della ricezione da parte del destinatario, nonché ogni altro mezzo scritto per il quale sia possibile dimostrarne la ricezione da parte del destinatario dell'ammonimento.

- ii. **la sospensione.** Essa opera in caso di ripetute violazioni e, ad ogni modo, al terzo richiamo da parte del Consiglio Direttivo. Il socio sospeso è tenuto ad astenersi da ogni attività associativa, pena la sua immediata esclusione. È diritto del socio sospeso presentare scritti al Consiglio Direttivo finalizzati al chiarimento della causa che ha generato la sospensione. Il provvedimento di sospensione può sempre essere revocato dal Consiglio Direttivo qualora ne ricorrano i presupposti, mediante delibera adeguatamente motivata. Nel caso non sopraggiunga revoca del provvedimento di sospensione, si procederà all'esclusione come da articolo precedente.

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico.

2. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art 2.

Art. 10

L'Assemblea dei soci

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle sue decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

2. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo, o un terzo dei soci che ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti.

5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. Essa sarà resa pubblica sul sito web dell'associazione.

6. L'Assemblea è **validamente costituita** in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 20 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi.

8. In particolare sono compiti dell'**Assemblea ordinaria**:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;

- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle relative azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

Sono compiti dell'**Assemblea straordinaria**:

- g) la deliberazione sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- h) la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

9. Per le **modifiche statutarie** occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei soci, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

10. Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

2. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, esso resta validamente costituito ed operante fino a nuova elezione.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, i quali restano in carica 5 anni, sono rinominabili e possono essere revocati in ogni momento dal Consiglio, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispose il bilancio o il rendiconto di gestione;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di sospensione/esclusione dei soci;
- e) delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

f) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, fino a 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

6. Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.

7. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di voto pari, il voto del Presidente è determinante.

8. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da soli tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e tre i membri. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo scenda al di sotto dei tre componenti, esso è sciolto e il Presidente pro-tempore dovrà convocare l'assemblea dei soci entro il termine di 3 mesi per la sua rielezione.

9. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni del segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e restano conservati agli atti.

Art. 12

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo eletto, al suo interno. Ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con compiti di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni o accertato definitivo impedimento di Presidente e Vice-Presidente, il membro più anziano del Consiglio convoca il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'evento, per la nomina del nuovo Presidente e Vice-Presidente.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13

Attribuzioni del Segretario

1. Il Segretario collabora con il Presidente nella predisposizione degli atti dell'associazione.

2. Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e custodisce gli atti dell'associazione.

3. Esplica tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle sue competenze.

Art. 14

Attribuzioni del Tesoriere

1. Custodisce le disponibilità finanziarie dell'associazione e ne cura la contabilità.
2. Presenta periodicamente al Consiglio la situazione finanziaria dell'Associazione, fornendogli dettagliata informazione relativa a quote associative percepite, sottoscrizioni volontarie e/o ogni altra entrata di natura economica ricevuta per le ragioni del proprio ufficio.
3. Propone i programmi di spesa e presenta il rendiconto annuale al Consiglio per l'approvazione e, ove necessario, predispose il bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 15

Il Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario.
2. È eletto dall'assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo. È rieleggibile e resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
3. Controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
4. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispose la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 16

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 17

Scioglimento dell'associazione

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento di ANCDV dovrà essere assunta con una maggioranza di almeno due terzi dei soci. Eventuali fondi residui relativi alla gestione interna dell'associazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18

Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quello che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e a tutte le norme di legge vigenti in materia.

Allegato A

Logo dell'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato



la rete nazionale della sicurezza partecipata

ANCDV